

Assegno divorzile: superamento del parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio

di GIULIA OREFICE

In relazione ad un procedimento di scioglimento del matrimonio, nel quale si accerta e si conferma che nulla è dovuto a titolo di assegno, godendo entrambi gli *ex* coniugi di adeguati redditi propri, il Tribunale di Treviso riafferma il nuovo orientamento dei giudici civili in tema di corresponsione e quantificazione dell'assegno divorzile.

Invero, si argomenta che restano distinti il momento della individuazione della debenza dell'assegno e quello successivo ed eventuale della quantificazione del medesimo, come diverse e progressive fasi di un unico procedimento attinenti a diversi momenti valutativi e interpretativi rimessi al prudente apprezzamento del giudice.

Inoltre, l'evidente maggiore capacità economica dell'*ex* marito e l'impossibilità per l'*ex* moglie di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, non è più ragione sufficiente per decretare la debenza dell'assegno.

Il Tribunale evidenzia come anche in campo legislativo una recente proposta di legge presentata alla Camera sia volta alla modifica all'art. 5, L. 1° dicembre 1970, n. 898, individuando la funzione dell'assegno di divorzio nell'«equilibrare», per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi».

Anche la più recente giurisprudenza, a partire dalla sentenza della Suprema Corte, 10 maggio 2017, n. 11504, scardina il tradizionale orientamento che determinava il diritto all'assegno sul presupposto dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.

Mezzi intesi come potenzialità economiche dell'*ex* coniuge, in termini di redditi e disponibilità patrimoniali.

Il nuovo filone giurisprudenziale recentemente inaugurato e condiviso anche dal Tribunale di Treviso con la decisione in esame si fonda, invece, sull'assunto che il divorzio consista in un'estinzione del rapporto matrimoniale non solo sul piano personale, ma anche su quello economico- patrimoniale.

Il criterio del “tenore di vita”, dunque, non è più adeguato a stabilire la spettanza o meno del diritto all'assegno, in quanto procrastinerebbe, anche se soltanto da un punto di vista economico, il matrimonio e le sue condizioni («gli *ex* coniugi non devono più essere considerati quali costituenti un nucleo unitario, ma quali persone singole»).

Il nuovo parametro, invece, si basa sul raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente l'assegno, una volta venuta meno l'unione di vita.

Se, quindi, la funzione dell'assegno divorzile si sposta sul versante assistenziale della contribuzione, è pur vero che l'utilizzo di un parametro fondato su una condizione di non autosufficienza economica potrebbe dar luogo a diverse problematiche.

La decisione del Tribunale, infatti, pur accogliendo favorevolmente il superamento del principio del “tenore di vita”, richiamando un precedente di merito già pronunciato sul punto, fa notare come attribuire l'assegno soltanto al coniuge non economicamente autosufficiente potrebbe non tenere in considerazione altri aspetti non marginali nella valutazione della debenza.

In particolare, rimarrebbero fuori le considerazioni inerenti l'esigenza di compensare il coniuge debole per i sacrifici fatti in costanza di matrimonio e che, ad esempio, potrebbero averlo condotto a mantenere il lavoro e nel contempo ad occuparsi dei figli.

A questo soggetto *prima facie* non sarebbe attribuito l'assegno in quanto economicamente autosufficiente non considerando, invece, gli sforzi compiuti durante il matrimonio, molto più di chi, ad esempio, avesse abbandonato il lavoro, sicuro di poter contare sui redditi dell'altro coniuge.

Il problema, pertanto, consiste proprio nella perimetrazione del concetto di "autosufficienza economica". Gli indici di riferimento dovrebbero rinvenirsi nel possesso di redditi e cespiti patrimoniali propri, nelle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso della persona e al mercato in cui opera, nonché nella stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Ciò che allora sembra suggerire il Tribunale di Treviso in questa pronuncia è di effettuare una valutazione più complessa che abbia come riferimento la possibilità di indipendenza economica del soggetto a seguito del divorzio, ma che valuti anche gli «oneri che lo stesso debba sostenere tenendo conto del suo lavoro, del suo patrimonio, della sua salute e della sua collocazione nella società».

La struttura familiare profondamente mutata negli ultimi anni, con sempre più casi nei quali entrambi i coniugi svolgono un'attività lavorativa, comporta la necessità di considerare gli sforzi e le rinunce che ciascuno degli *ex* coniugi ha sostenuto durante il matrimonio. L'assegno divorzile, dunque, dovrebbe in parte anche fungere da riconoscimento per l'attività svolta durante il matrimonio a favore del nucleo familiare.

I parametri suggeriti dal Tribunale in questa valutazione sono sia di natura personale che patrimoniale. Per quanto concerne quelli personali, ci si riferisce a: 1) capacità fisiche e condizioni personali; 2) possibilità effettive di lavoro in relazione alla salute, all'età, al sesso; 3) ricerca da parte del coniuge disoccupato di un'occupazione in linea con l'esperienza professionale maturata e il titolo di studio conseguito; 4) impossibilità, per impedimento fisico o altra condizione, a svolgere qualsivoglia attività lavorativa; 5) valorizzazione di quanto svolto per la cura della famiglia durante il matrimonio, a scapito della propria attività lavorativa e della propria crescita professionale.

I parametri economici, invece, attengono a: 1) effettive possibilità di lavoro in relazione alle condizioni di mercato della zona geografica di residenza; 2) possesso di patrimoni mobiliari ed immobiliari e di redditi (anche non dichiarati), tenuto conto anche degli oneri che essi comportano; 3) costo della vita nel luogo di residenza come certificato dai dati ISTAT più recenti; 4) stabile disponibilità di una casa di abitazione e titolo in base al quale essa è detenuta; 5) capacità di far fronte in via diretta ed immediata alle spese essenziali (vitto, alloggio ed esercizio dei diritti fondamentali).

Nella quantificazione dell'assegno, peraltro, una volta stabilita la spettanza, si applicheranno comunque anche i parametri previsti dall'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970.